

Via Dau, 1/a 07100 Sassari

candidomaoddi@gmail.com fax 079298709
candido.maoddi@pec.it tel. 3356309188

STUDIO TECNICO

Dr. Agr. Candido Maoddi
progettazione ambientale

COMUNE DI CASTELSARDO LOC. LU BAGNU

PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA C10.4

	<i>Allegato</i>
<i>Oggetto:</i> PIANO PRELIMINARE TERRE E ROCCE	B
<i>Allegati:</i>	
<i>Progettazione:</i>	
<i>Visto:</i> _____ il committente	<i>Archivio</i>
	<i>Data</i> Gennaio 2024
	<i>Aggiornamento</i>
	<i>Scala</i>

Indice

1	Premessa	2
2	Normativa di riferimento.....	2
3	Inquadramento territoriale	5
3.1	Inquadramento geografico.....	5
3.2	Inquadramento urbanistico.....	5
4	Descrizione delle attività svolte sul sito	6
5	Pedologia	7
6	Descrizione generale interventi in progetto	8
7	Attività di normale pratica industriale adottate.....	9
8	Metodologia di studio	10
8.1	Caratterizzazione e inquadramento normativo dei materiali da scavo	11
9	Bilancio delle terre e rocce da scavo	12
9.1	Campionamento delle terre e rocce da scavo.....	13
10	Gestione in cantiere dei materiali da scavo	15
11	Durata del piano e tempi di deposito.....	16

Indice delle figure

Figura 1:	inquadramento su IGM.....	5
Figura 2:	stralcio strumento urbanistico comunale.....	6
Figura 3:	stralcio carta dei suoli	7

1 Premessa

Questo studio si riferisce alla gestione dei materiali da scavo generati nel progetto di lottizzazione in zona C10.4 in località Lu Bagnu comune di Castelsardo.

I lavori in progetto prevedono la realizzazione di cinque nuovi corpi di fabbrica, la realizzazione di nuova viabilità, realizzazione di cavidotti ed allacci.

Gli interventi di scavo sono identificabili sia come scavi di sbancamento che come scavi a sezione obbligata, con le conseguenti ricariche e rinterri

In questo elaborato saranno dettagliati i movimenti terra previsti, con le relative quantificazioni, ed il piano per la gestione dei materiali di scavo ai sensi della normativa vigente.

2 Normativa di riferimento

In base al Codice dell'Ambiente, D.Lgs 152/2006, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. Negli altri casi devono invece essere trattati come rifiuti o come Materia Prima Seconda.

La normativa del settore che regola la gestione delle terre e rocce da scavo è stata oggetto di successive variazioni ed è stata riordinata in un unico disposto legislativo rappresentato dal DPR 120 del 2017.

Il complesso normativo prima di essere riassunto nel DPR 120/2017 era costituito da:

D.Lgs. 3 aprile 2006 , n.152 – “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 – “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”

Il D. Lgs 4/2008, correttivo del D. Lgs. 152/2006, ha introdotto modifiche sostanziali all'articolo 186, che regola le condizioni ed i requisiti nel rispetto dei quali le terre e rocce da scavo possono essere gestite in regime di esclusione dalla normativa applicabile ai rifiuti.

Nella legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ovvero la **Legge 28 gennaio 2009 n.2**, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è stata introdotta una norma che modifica il D.Lgs. 152/2006 in materia di terre e rocce da scavo.

L'articolo 20, comma 10-sexies, della legge approvata dispone infatti:

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”;

L'art. 185, che viene novellato dalla disposizione in parola, individua le fattispecie che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti. Tra di esse, figura quindi anche “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”.

La legge n.2/2009 anticipa il recepimento della nuova direttiva europea sui rifiuti, dalla quale è testualmente ripresa (vd art. 2, c2, lettera c), ed è finalizzata a semplificare la gestione di questi materiali.

Sarà poi **D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205** – “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” – a disciplinare la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

In base al D.Lgs n.205 le terre e rocce da scavo, definite –oltre che come rifiuti– come sottoprodotti e caratterizzate fino a quel momento dall'art. 186 del D.Lgs. 152, sono adesso definiti dall'art. 184–bis e caratterizzate dall'art. 184–ter anche come Materia Prima Seconda (MPS).

Le condizioni in base alle quali le terre e rocce sono qualificabili come sottoprodotto sono state poi definite dal decreto ministeriale 161/2012. Per l'individuazione delle terre e rocce come Materia Prima Seconda, successivamente alla cessazione della qualifica di rifiuto, il decreto legislativo 205/2010 rinvia ad uno o più specifici provvedimenti ministeriali di futura emanazione; nel frattempo i riferimenti normativi utilizzabili sono quelli relativi ai DD.MM. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269, all'art. 9 bis lett. a) – b) della legge n. 210/08 e, limitatamente ai 6 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo, alla Circolare Min. Ambiente 28 giugno 1999V/MIN.

Il provvedimento, approvato con il **Dpr 13 giugno 2017, n. 120**, arriva in attuazione dell'articolo 8 del DI 133/2014, norma che ha delegato il Governo a riordinare e semplificare le regole nazionali per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Oltre a riunire in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre come sottoprodotti applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi (sostituendo, con riferimento a questi ultimi, il precedente regolamento approvato con Dm 161/2012), **il Dpr 120/2017 disciplina anche l'utilizzo nel sito di produzione delle terre escluse** dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") e la gestione delle terre generate all'interno dei siti oggetto di bonifica.

Adottato sulla base del DI 133/2014, il Dpr 120/2017 incide sul complesso panorama legislativo in tema di materiali da scavo stratificatosi nel corso degli anni, disponendo da un lato l'abrogazione di diverse disposizioni di settore e dall'altro confermando la validità di alcune pregresse norme.

Il presente elaborato segue le linee normative dettate dal DPR 120 per la gestione delle materie prodotte negli scavi del cantiere.

3 Inquadramento territoriale

3.1 Inquadramento geografico

L'area di intervento Geograficamente è individuata nel foglio IGM n. 442 sezione IV Castelsardo.




Figura 1: inquadramento su IGM

3.2 Inquadramento urbanistico

L'area di progetto è inquadrata in zona C, dalla pianificazione comunale, rappresentata dal PDF di Castelsardo.

Gli interventi proposti sono coerenti con le specifiche destinazioni urbanistiche.




Figura 2: stralcio strumento urbanistico comunale

4 Descrizione delle attività svolte sul sito

L'area di progetto è inserita nel contesto del tessuto urbano DI Lu Bagnu, in posizione periferica, ad oggi è assimilabile ad un incolto con presenza di macchia e aree a pascolo.

I lavori non interessano habitat, aree a bosco o zone con presenza di vegetazione di interesse comunitario.

La caratterizzazione geologica del sito è riportata nella relazione geologica allegata al progetto.

5 Pedologia

Per la classificazione dei tipi pedologici è stata utilizzata la classificazione nota come Soil Taxonomy, che è stata proposta nel 1975 dall' U.S. Dept. of Agriculture e che è soggetta a revisioni biennali che vengono pubblicate con il nome di "Keys to Soil Taxonomy". Per la classificazione dei suoli presenti in quest'area si è fatto riferimento alla versione del 1997.

La sovrapposizione del perimetro di progetto sulla cartografia tematica consente di identificare che il progetto è ricompreso nell'ambito delle unità 21 e 25.

La 25 è una unità che comprende suoli evolutisi su alluvioni e su arenarie eoliche cementate del Pleistocene.




Figura 3: stralcio carta dei suoli

In linea generale si tratta di suoli a a profilo A-Bt-C, A-Btg-Cg e subordinatamente A-C, profondi, da FS a FSA in superficie, da FSA ad A in profondità, da permeabili a poco permeabili, da subacidi ad acidi, da saturi a desaturati.

La classificazione secondo U.S.D.A. SOIL TAXONOMY vede la presenza di:

- TYPIC, AQUIC, ULTIC PALEXERALFS

subordinatamente

XEROFLUVENT, OCHRAQUALFS

le classi d'uso individuate sono prevalentemente III – IV,

l'unità 21 comprende suoli che si sono evoluti su substrato di partenza di marne, arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi colluviali. Sono suoli con profili A–C, roccia affiorante e subordinatamente A–Bw–C, poco profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, permeabili, subalcalini, saturi.

La classificazione secondo U.S.D.A. SOIL TAXONOMY vede la presenza di:

- LITHIC XERORTHENTS,
- ROCK OUTCROP

subordinatamente

XEROCHREPTS

le classi d'uso individuate sono prevalentemente VI – VII,

6 Descrizione generale interventi in progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di una lottizzazione in cui sono previsti 6 corpi di fabbrica, la viabilità interna e le reti idrico–fognarie, elettriche e del gas.

Sono previsti scavi di sbancamento e scavi a sezione obbligata con successivi riempimenti e rinterri.

La predisposizione del sedime dei fabbricati sarà preceduta da scavi di sbancamento, così come la realizzazione della viabilità interna, mentre la predisposizione delle reti tecnologiche richiede scavi a sezione obbligata per la posa dei cavidotti.

7 Attività di normale pratica industriale adottate

Come richiesto dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, nel momento in cui i materiali da scavo prodotti, per poter essere reimpiegati, dovessero subire anche una parziale lavorazione necessaria a renderli compatibili con le caratteristiche finali per le quali sono destinati, dovrà essere verificato che tale lavorazione possa rientrare in quella che viene definita "normale pratica industriale". Queste sono definite ad oggi all'articolo 2 lettera o del DPR 120/17 *"costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale"* ed all'allegato 3 che fornisce un elenco delle attività di normale pratica industriale:

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

– la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

– la riduzione volumetrica mediante macinazione;

– la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

Nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Attuativo all'Allegato 3 nel progetto in esame sono state previste delle attività a carico del materiale da scavo, finalizzate al miglioramento

delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. In particolare vista la necessità di avere dei materiali di granulometria e pezzatura uniforme al fine di esser reimpiegati per riempimenti e rinterri, conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto, le attività previste sono le seguenti:

- a) Selezione granulometrica del materiale da scavo;

Nella realizzazione dell'intervento le lavorazioni di selezione del materiale più idoneo ai riempimenti saranno effettuate per mezzo degli escavatori nell'ambito dell'area di cantiere in corrispondenza delle aree cui sono previsti i depositi temporanei al fine di ridurre tempi e spostamenti di mezzi.

8 Metodologia di studio

La realizzazione dell'infrastruttura in progetto comporta la produzione di terre e rocce da scavo ma anche ripristini e riempimenti, pertanto si rende necessario qualificare preventivamente le terre e rocce derivanti dalle attività di scavo al fine di verificarne l'idoneità per il riutilizzo in situ, ai sensi dell'art 185 del DI 152/06 e dell'art 24 del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017.

Infatti, il D.P.R. citato ha come obiettivo principale quello di agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, limitando la produzione di rifiuti, semplificando le procedure e riducendo gli oneri documentali, fissando, inoltre, tempi certi e definitivi per l'avvio delle attività di gestione dei materiali garantendo che avvengano in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, prevedendo il rafforzamento del sistema di controlli e vigilanza da parte delle autorità.

L'impostazione generale del presente Piano si basa sull'ipotesi di massimizzare il riutilizzo dei materiali da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell'opera, nel caso in cui le caratteristiche geotecniche ed ambientali delle terre lo consentano e nel rispetto della normativa vigente.

Lo studio si è basato su quanto prescritto nella normativa citata ed è stato condotto per approfondimenti successivi nel rispetto delle previsioni della normativa.

8.1 Caratterizzazione e inquadramento normativo dei materiali da scavo

Il titolo IV – del DPR 120/17 si riferisce alle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, in particolare l'Art. 24. Disciplina l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e indica i criteri ed i requisiti generali necessari per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il riferimento generale è l'art 185 del DL 152/06 dove al comma 1 si riporta:

1. *Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:*

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Ai fini del progetto si intende recuperare il materiale ritenuto idoneo e riutilizzarlo all'interno del cantiere per i necessari riempimenti e compianamenti. Il riutilizzo di questo materiale concorre sia a ridurre la produzione di rifiuti e inquinanti che la richiesta di ulteriore materiale proveniente dalle cave di prestito con un netto miglioramento dell'impronta di carbonio riferita al materiale utilizzato. Questo in accordo a quanto previsto da DPR 120/17 che pone come condizione che la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Lo schema di progetto soddisfa pienamente i dettami di cui al comma 1 lettera c dell'art 185 per cui il materiale può essere reimpiegato nel suo complesso all'interno dell'ambito di cantiere.

9 Bilancio delle terre e rocce da scavo

Sulla base delle sezioni di progetto sono stati calcolati i volumi relativi alle terre e rocce derivanti dalle attività di scavo e quelli necessari per ripristini e riempimenti vari.

Tra le opere in progetto gli scavi sono previsti per la realizzazione dei fabbricati, della strada e delle reti tecnologiche.

Le superfici massime occupabili dal sedime dei fabbricati sono di circa 1356 mq, la superficie della strada è di circa 850 mq, gli scavi per le reti hanno una superficie di circa 180 mq.

Le sezioni corrispondenti consentono di stimare il volume dello scavo rispettivamente in circa 2.440 mc per i fabbricati, in circa 340 mc per la viabilità e in circa 90 mc per le reti tecnologiche.

In definitiva si prevede un volume totale di scavo di **2.870 m³**, di questi circa 1.200 mc sono costituiti dal cosiddetto “cappellaccio” ovvero dall’orizzonte più superficiale del suolo con buone caratteristiche di fertilità. Questa porzione di terreno sarà utilizzata per le aree verdi interne alla lottizzazione al fine di costituire la base delle aiuole e dei prati nelle aree comuni. I restanti 1.670 mc saranno impiegati per le operazioni di rinterro delle reti tecnologiche (90 mc) ricarica del sottofondo della strada in miscela con tout-venant (170 mc), riempimenti e rimodellazioni (circa 1.410 mc) per questi interventi sono necessari circa **1.670 m³**.

La somma degli interventi in progetto comporta la produzione complessiva di circa **2.870** mc di terre e rocce da scavo. Questo materiale sarà integralmente reimpiegato in cantiere.

Poiché i volumi di scavo **sono inferiori a 6.000 m³** l’opera ricade nella definizione di “**cantiere di piccole dimensioni**”, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 120/2017, che definisce appunto “cantiere di piccole dimensioni” il “*cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Ai sensi dell'art. 20 "ambito di applicazione" del Capo III "terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni" del D.P.R. n. 120/2017, qualora le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, *come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale*

9.1 Campionamento delle terre e rocce da scavo

Le modalità di campionamento dei materiali possono essere effettuate in fase di progettazione o in corso d'opera.

In questo caso, considerata le caratteristiche del sito e la tipologia dei lavori previsti si è optato per la realizzazione del campionamento in corso d'opera seguendo quanto proposto all'allegato 9 del DPR 120.

La parte A dell'allegato 9 si riferisce alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera, verifiche da parte dell'esecutore.

Le attività di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in secondo una delle seguenti modalità:

- su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;
- direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
- sull'intera area di intervento.

A questo scopo durante l'esecuzione dell'opera saranno condotte attività di caratterizzazione seguendo le modalità del punto A.1 dell'allegato 9 della norma, ovvero su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione.

La attività di caratterizzazione saranno condotte in piazzole di caratterizzazione adiacenti all'area di scavo impermeabilizzate con HDPE ed identificate con opportuna segnaletica. I cumuli avranno volume non superiore a 1.000 mc e saranno verificati secondo quanto previsto nell'allegato 9 al DPR 120. Le analisi da effettuare sono quelle di cui alla tabella 4.1 del DPR 120:

- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX
- IPA

I risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, tenendo conto che collocazione di pertinenza specifica ricade in colonna A.

Se i rapporti analiti dimostreranno la compatibilità dei materiali con il riutilizzo in situ in base alle previsioni di progetto la totalità dei metri cubi di terre e rocce da scavo derivanti dagli scavi possono essere riutilizzate per riempimenti, ripristini, rimodellamenti all'interno dello stesso sito di produzione ai sensi dell'art. 185 del Dlgs 152/2006.

10 Gestione in cantiere dei materiali da scavo

Una volta accertato dalle risultanze delle analisi condotte che le terre e rocce da scavo oggetto degli scavi hanno delle caratteristiche idonee alla realizzazione dei riempimenti e dei rinterri cui sono destinati, il materiale prima di venire reimpiegato, dove le caratteristiche lo richiedessero, potrà essere oggetto di un trattamento di selezione granulometrica in modo da raggiungere le caratteristiche necessarie al reimpiego per la formazione di rilevati, riempimenti e rinterri.

Il piano di utilizzo prevede la realizzazione un'area di deposito temporaneo posta a ingresso lotto con una superficie di 200 mq identificata e delimitata con posizionamento di rete rossa di segnalazione e di apposita cartellonistica. La base di questa area sarà impermeabilizzata con telo hdpe.

Il nuovo Regolamento (DPR 120), all'art. 23, modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti. Le modifiche riguardano le terre e rocce da scavo identificate con i codici CER 170504 o 170503*, ed introducono, appunto, condizioni di deposito diverse da quelle previste dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del D. L.vo n. 152/2006, in particolare prevedendo maggiori volumi di rifiuti tenuti in deposito. Il nuovo Regolamento stabilisce, infatti, che le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire, alternativamente:

- a) Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
- b) Quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Nell'area di deposito temporaneo, l'Appaltatore avrà cura di circoscrivere e identificare i rifiuti mediante apposita cartellonistica riportante:

- data di inizio temporaneo;
- codice CER;
- denominazione del cantiere;
- attività che ha generato il rifiuto;
- produttore del rifiuto.

Tutti gli interventi di movimento terra saranno condotti con l'impiego delle tecniche di controllo della diffusione di polveri e inquinanti. In presenza di forti venti i lavori saranno opportunamente limitati, è prevista la bagnatura delle piste e dei cumuli, i mezzi d'opera che saranno impiegati avranno le caratteristiche idonee (dimensioni, mc trasportati etc.) per massimizzare la resa dei lavori ed evitare i passaggi superflui.

11 Durata del piano e tempi di deposito

Il presente Piano di Utilizzo avrà una durata complessiva di 24 mesi, a partire dalla data di apertura del cantiere. È prevista una movimentazione costante dalle aree di scavo a quelle di rinterro e riempimento, il sito di accumulo intermedio sarà utilizzato solo per il tempo necessario a effettuare le normali lavorazioni di selezione. Il deposito del materiale nelle aree di deposito interne al cantiere avrà durata riferita all'art 23 del DPR 120 e comunque la permanenza in queste aree del materiale non sarà mai superiore alla suddetta durata del Piano di Utilizzo.